RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge concernente: "Misure economiche di sostegno a favore del personale operante nel SSR impegnato nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19".

Scopo della presente proposta di legge è quello di garantire adeguate risorse per l'attribuzione di misure economiche di sostegno a favore del personale operante nell'ambito del SSR, giornalmente dedicato, in maniera diretta ed indiretta, alla gestione della emergenza sanitaria da COVID-19.

L'impegno e la dedizione del personale che presta servizio nell'ambito del SSN, in occasione della pandemia in atto, comporta che tale personale sia costantemente esposto ad un indubbio rischio biologico, connesso all'elevatissimo potere diffusivo del virus, e a un profondo disagio connesso al carico di lavoro e alle condizioni di stress correlato.

In tal senso si evidenzia che il D.L. n.18/2020, all'articolo 1, comma 1, prevede che i fondi contrattuali del personale operante nel SSR sono incrementati per ogni regione dell'importo indicato nella tabella, di cui all'allegato A del medesimo Decreto, importo corrispondente per la Regione Toscana ad euro 15.760.280,00 comprensivi di oneri e IRAP, al fine di incrementare le risorse della inerenti la remunerazione del lavoro straordinario impegnato nella emergenza sanitaria da COVID-19;

I lavori parlamentari in sede di conversione in legge del D.L. n.18/2020 e i relativi emendamenti proposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che prevederebbero, fra l'altro, l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro e la facoltà, da parte delle regioni e province autonome, di incrementare le risorse stanziate dallo Stato per un eguale corrispettivo;

Pertanto, nelle more di eventuali disposizioni approvate dal legislatore statale, sussiste la responsabilità e l'onere del legislatore regionale di adottare, in relazione alla organizzazione del SSR, ogni misura necessaria a garantire la concreta operatività e funzionalità dei Servizi sanitari, ivi compresa la previsione di misure economiche di sostegno a favore del personale impegnato nella emergenza sanitaria, al fine di garantire la continuità dei servizi e, nel contempo, la giusta tutela degli operatori impegnati direttamente o indirettamente nella gestione della emergenza sanitaria;

La proposta di legge, prevede, inoltre, una specifica disposizione a favore degli operatori non contrattualizzati dalle aziende ed enti del SSR, che prestano attività sanitaria o socio-sanitaria nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Per tale ragione si prevede, all'articolo 1, che al personale operante nell'ambito del servizio sanitario regionale, dipendente a tempo indeterminato e determinato o con altre forme di lavoro flessibile, impegnato direttamente o indirettamente nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, sono riconosciute, limitatamente al periodo di vigenza della emergenza sanitaria in atto e alle risorse, di cui all'articolo 3, misure economiche di sostegno.

L'art. 1 prevede, inoltre, che le misure oggetto della PdL in esame possono essere garantite attraverso il ricorso agli strumenti contrattuali previsti, quali indennità o incentivi, oltre che alla dovuta remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, nonché attraverso l'attribuzione di un beneficio economico giornaliero, per ogni turno effettivo di servizio prestato in presenza e

diversamente graduato in ragione del differente rischio espositivo e disagio di lavoro, a cui il soggetto è esposto.

E' previsto, inoltre, che attraverso gli strumenti negoziali e le risorse disponibili a legislazione vigente, fatto salvo il ricorso alle risorse provenienti da atti di donazione, la Regione opera affinché le misure economiche di sostegno siano riconosciute dai soggetti competenti anche agli operatori non contrattualizzati dagli enti del SSR che prestano attività sanitaria o socio-sanitaria nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Infine si prevede che la Giunta regionale, con deliberazione definisce le linee di indirizzo applicative uniformi per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, tenendo primariamente conto del personale in servizio in presenza e che ciascuna azienda ed ente del servizio sanitario regionale definisce, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il dettaglio delle misure economiche di sostegno.

L'articolo 2 prevede che le misure economiche di sostegno, di cui alla presente legge, possono trovare applicazione, nei limiti delle risorse stanziate, anche in riferimento ad attività connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19, già poste in essere prima della entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 esplicita la copertura finanziaria, che rimane, comunque, garantita attraverso risorse statali, risorse afferenti il Fondo Sanitario regionale e risorse provenienti da atti di donazione.

L'articolo 4, infine, in coerenza con lo scopo di tale proposta di legge, prevede che essa entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).